

	Comune di Torre de' Negri PROVINCIA DI PAVIA	C.C.	6	09/06/2020
---	--	-------------	----------	-------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022.

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì Nove del mese di Giugno, alle ore **19.00** nella sede comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
RIBONI Mara	X		BIANCHI Elena Cristina	X	
BELTRAME Stefano	X		PEVERI Andrea	X	
GERLA Angelo		Deceduto	CAVALLONI Mirko	X	
BELTRAME Fabio		X	MASTROPIETRO Giuseppe	X	
CAPOFERRI Giacomo	X				
MARAZZI Maurizio	X				
FINIZIO Massimo	X				
			Totale	9	1

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Polizzi Concettina.

La Sig.ra Riboni Mara assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il Comune di Torre de' Negri non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il

pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Visti:

- il principio contabile 4/2 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile applicato della contabilità finanziaria, in vigore dall'1.1.2016, con particolare riferimento alla gestione dell'esercizio provvisorio;
- il comma 3 dell'art. 187 c. 3 del T.U. n. 267/2000 "Composizione del risultato di amministrazione " come modificato dal D.lgs 126/2014;
- l'art. 166 del T.U. n. 267/2000 che definisce le modalità di calcolo del Fondo di riserva;
- il DL 174 del 10 ottobre 2012 e provvedimenti collegati relativo ai controlli;
- il DL. n. 95 del 6-7-2012, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. (spending review 1);
- art 1 c 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla L.122/2010 in materia di spese personale e al comma 557 quater introdotto dal DL 90/2014 convertito nella L.114/2014
- la L. 122 del 30 Luglio 2010 recante la conversione in legge con modificazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - limiti di spesa;
- il DL. 66/2014 convertito nella L. 89/2014 che definisce interventi di spending review.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, che dispone il differimento dal 31 Dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- o l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- o l'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha conferma anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- o l'art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- o la Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - S.O. n. 62) che di fatto, non prorogando ulteriormente il blocco agli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali, prevede lo sblocco della leva fiscale per i Comuni dal 2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2020, le tariffe e le aliquote d'imposta adottate dal Consiglio Comunale, in questa stessa seduta, fatta eccezione per la nuova IMU disciplinata dai commi da 738 a 782 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e dalla TARI, per le motivazioni di seguito addotte:

- **Nuova IMU:** i commi da 738 a 782 della Legge 160/2019, nel disciplinare l'abolizione a decorrere dall'anno 2020 della IUC nella parte afferente i tributi IMU e TASI, hanno disposto l'unificazione dei precedenti tributi IMU e TASI in un'unica nuova imposta denominata "Nuova IMU", prevedendo al contempo al comma 779, per la sola annualità 2020 ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL, la possibilità per gli enti locali di approvare aliquote e regolamento della nuova imposta entro il 30 Giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020 con D.L. n. 18/2020; tali atti quindi potranno essere approvati anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e, seppur approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, avranno effetto dal 01.01.2020;
- **TARI:** con delibera n. 443/2019, l'Arera ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (Mtr), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. Il PEF e le tariffe del servizio saranno deliberate dall'Ente in qualità di ente territorialmente competente con il supporto del soggetto gestore (identificato con il soggetto esterno che effettua i servizi ricompresi nel piano finanziario) e successivamente approvate da ARERA in base alle disposizioni contenute nel nuovo MTR approvato con delibera n. 443 del 31/10/2019. Con una modifica all'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 124/2019, per l'esercizio finanziario 2020 il termine per l'adozione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI risulta sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 APRILE 2020, successivamente prorogata al 31 luglio 2020 con D.L. n. 34/2020. Il Comune quindi potrà adottare il regime Tari in via provvisoria, confermando i costi del P.E.F. 2019 unitamente all'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da Arera, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente, una volta disponibile il nuovo PEF.

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - S.O. n. 62) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali allineandosi di fatto alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018;

VISTA la nota di aggiornamento al DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per gli esercizi 2020-2021 e 2022 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna;

CONSIDERATO che:

- con la conversione in Legge n. 157/2019 del decreto fiscale (Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124) l'art. 57, comma 2, dispone, tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);
- con la conversione in Legge l'art. 57, comma 2, del d.l. 124/2019, che inizialmente aveva abrogato il solo limite di spesa legata alla formazione, completa l'opera, disapplicando definitivamente per gli enti territoriali (regioni, province e città metropolitane, comuni), i loro organismi ed enti strumentali e le società partecipate, a partire dal 2020, tutta una serie di norme che avevano imposto limiti su determinate voci di spesa ovvero obblighi informativi quali la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione, gli studi e gli incarichi di consulenza, le spese di pubblicità e rappresentanza, le missioni, le sponsorizzazioni, le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi.

DATO ATTO che non si ritiene di affidare incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007);

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che per l'esercizio 2020 non è previsto, vista l'assenza di immobili da valorizzare o alienare, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (DL 78/2010; DL 95/2012, Legge 228/2012, DL 101/2013, DL 66/2014);

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 17 del 08/05/2020, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

DATO ATTO CHE:

- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Verbale del 21.05.2020);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato con nota prot. n. 1353 del 25/05/2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa al bilancio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI SEI FAVOREVOLI E N. TRE CONTRARI (PEVERI, CAVALLONI MASTROPIETRO) resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto:
 - lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
 - gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito richiamati:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;
 - la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.lgs. n. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, presenta per gli esercizi 2020-2022, le seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00	0,00	0,00
TITOLO I - <i>Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	205.800,00	191.500,00	191.500,00
TITOLO II - <i>Trasferimenti correnti</i>	40.444,00	40.444,00	40.444,00
TITOLO III - <i>Extratributarie</i>	22.285,00	19.285,00	19.285,00
TITOLO IV - <i>Entrate in conto capitale</i>	111.598,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO V - <i>Entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - <i>Accensioni di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - <i>Anticipazioni da istituto tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - <i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	109.500,00	109.500,00	109.500,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte entrata	489.627,00	410.729,00	410.729,00

PARTE SPESA	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO I - <i>Spese correnti</i>	247.879,00	229.579,00	228.579,00
TITOLO II - <i>Spese in conto capitale</i>	111.598,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO III - <i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - <i>Spese per rimborso prestiti</i>	20.650,00	21.650,00	22.650,00
TITOLO V - <i>Chiusura anticipazioni da istituto cassiere</i>	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - <i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>	109.500,00	109.500,00	109.500,00
disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte spesa	489.627,00	410.729,00	410.729,00

3. **Di dare atto** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità vigente e a tutte le normative di finanza pubblica;
4. **DI prendere atto** CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote vigenti nell'anno precedente relative ai tributi per i quali non è stata adottata deliberazione di variazione;
5. Di dare atto che per quanto concerne la Nuova IMU, disciplinata dai commi da 738 a 782 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l'approvazione di aliquote e regolamento attuativo avverrà, nel rispetto di quanto disposto dal comma 779 della Legge di Bilancio 2020, per la sola annualità 2020, entro il 31 luglio 2020, con efficacia dal 01.01.2020;
6. Di dare altresì atto che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57-bis del D.L. 124/2019, convertito nella Legge n. 124/2019 e nel D.L. n. 34/2020, l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI per l'annualità 2020 avverrà entro il 31 luglio 2020, con efficacia dal 01.01.2020;
7. Di dare atto per il triennio 2020/2022, non è previsto l'affidamento di ulteriori incarichi di cui all'art. 2 del vigente regolamento comunale;
8. **DI DARE infine atto** che per l'esercizio 2020, vista l'assenza di immobili da valorizzare o alienare, non è prevista l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020;
9. di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del Decreto Ministeriale 12 maggio 2016;
10. **DI DARE infine ATTO** che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere prot. n. 1313 del 21.05.2020;

Successivamente, a seguito di separata votazione

CON VOTI SEI FAVOREVOLI E N. TRE CONTRARI (PEVERI, CAVALLONI MASTROPIETRO) resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n.267/2000.



COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

C.A.P. 27011

(Provincia di Pavia)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 6 del 09/06/2020.

OGGETTO: Esame ed approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022.

- 1) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

- 2) Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suddetta proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Polizzi Concettina)

Torre de' Negri, addì **09/06/2020**

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Polizzi Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/06/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Polizzi Concettina

.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2020

per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

Torre de' Negri, lì 30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Polizzi Concettina

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Riboni Mara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Polizzi Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/06/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Polizzi Concettina

.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/06/2020

per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000 T.U.E.L.

Torre dè Negri, lì 30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Polizzi Concettina

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo .

Lì,30/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Polizzi Concettina